

LA CORTE DI CASSAZIONE NEGA IL RIMBORSO DELLA T.C.G. SUI CELLULARI (Sent. n. 23052/2012)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23052/12 deposita in data 14/12/2012, si è pronunciata relativamente alla legittimità della Tassa di Concessione Governativa sui telefoni cellulari.

La Corte, con argomentazioni a nostro avviso non corrette e noncuranti del significato della riforma del 2003, accoglie la tesi dell'Agenzia delle Entrate per cui la Tassa di Concessione governativa sui cellulari continua ad essere dovuta solamente in caso di abbonamento al servizio.

La Corte di Cassazione, in particolare, afferma che il nuovo art. 160 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche sostituisce a tutti gli effetti l'abrogato art. 318 del d.P.R. 156/1973, pertanto il telefono cellulare costituisce un impianto radioelettrico e il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio.

In pratica la Corte sembra affermare che nulla è sostanzialmente cambiato rispetto al regime antecedente al 2003: il telefono cellulare è un apparato radioelettrico il cui utilizzo è comunque soggetto ad Autorizzazione statale, l'abbonamento sostituisce l'atto autorizzatorio e pertanto è soggetto a tassazione.

Le argomentazioni addotte dalla Corte ripropongono esattamente quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate e ci lasciano alquanto perplessi.

Innanzitutto non si tiene conto dell'impianto complessivo del Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che ha liberalizzato i servizi di telefonia mobile e continua a prevedere un atto amministrativo di tipo autorizzatorio, ma solamente in capo ai GESTORI del Servizio, NON IN CAPO AGLI UTENTI.

Il significato della riforma non può essere certo quello di mantenere lo status quo ante, cambiando semplicemente i nomi agli atti attraverso un mutamento meramente formale di disciplina.

In secondo luogo non si tiene conto nemmeno del contesto in cui l'art. 160 è stato inserito, ben diverso e non paragonabile in alcun modo al contesto in cui era inserito l'art. 318 del d.P.R. 156/1973.

L'interpretazione di una norma non può limitarsi alla mera lettura della stessa, ma deve tener conto anche del contesto in cui è inserita e i richiami che ad essa vengono fatti.

L'art. 160 del Codice delle Comunicazioni si inserisce nella parte generale riferita agli impianti radioelettrici, che si specifica successivamente nella disciplina degli apparati radioelettrici marittimi e aeronautici. La stessa norma è espressamente richiamata solamente in ambito di disciplina degli apparati radioelettrici marittimi.

L'art. 318, invece, si inseriva nella parte generale relativa anche alla telefonia mobile, che oggi è disciplinata in una sezione diversa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in cui non si prevede alcuna licenza o atto autorizzatorio in capo all'utente per l'utilizzo del telefonino.

Inoltre se, come afferma la Corte di Cassazione, il telefono cellulare costituisce un apparato radioelettrico il cui utilizzo viene assoggettato ad autorizzazione statale e pertanto è soggetto a tassazione, non si capisce come mai l'imposta è richiesta solamente in caso di abbonamento telefonico e non anche nel caso di schede telefoniche prepagate, dato che l'utilizzo del telefono (apparato radioelettrico) è identico.

Tuttavia dobbiamo prendere atto di questa posizione, nella speranza che possa essere successivamente mutata o per lo meno argomentata in modo più razionale e convincente da altri orientamenti.